

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19. MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELLA FASE 2. DIVIETO DI ABBANDONO SUL SUOLO PUBBLICO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (MASCHERINE PROTETTIVE E GUANTI MONOUSO)

IL SINDACO

Considerato lo stato di emergenza sanitaria da coronavirus dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sull'intero territorio nazionale;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Richiamati:

- Il D.M. 6/2020 convertito con modificazioni della L. n.13/2020, il D.L. 9/2020, il D.L. 11/2020, il D.L. 18/2020, il D.L. 19/2020 e il D.L. 33/2020;
- I seguenti DPCM in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19: DPCM 8.3.2020, DPCM 9.3.2020, DPCM 11.3.2020, DPCM 22.3.2020, DPCM 1.4.2020, DPCM 10.4.2020, il DPCM 26.4.2020 e il DPCM 17.05.2020;

Viste le ordinanze emanate ai sensi dell'art. 38 della L. n. 833/1978 approvate con decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 61 del 11.4.2020, n. 66 del 22.4.2020, n. 74 del 30/04/2020 e n. 82 del 17.05.2020;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Correggio, approvato con deliberazione del CC n. 49/2009 e successive modifiche;

Premesso che l'evolversi dell'emergenza sanitaria internazionale legata al diffondersi del contagio da COVID-19 indica chiaramente le necessità di adottare tutte le misure possibili atte a tutelare la salute pubblica e a contrastare la diffusione del virus;

Considerato che



CITTÀ DI
CORREGGIO

- L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha indicato i Dispositivi di Protezione Individuale, come la mascherina e i guanti, come un utile strumento per contenere la diffusione del contagio da Covid 19;
- Le linee guida di cui agli allegati del DPCM 17 maggio 2020 consigliano e impongono – a seconda dei casi – l'utilizzo della mascherina e dei guanti al fine di contribuire a contenere la diffusione del contagio da Covid 19;
- Il conferimento dei DPI usati deve avvenire nei contenitori per rifiuti indifferenziati;
- Tali dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti) rappresentano un possibile veicolo di contagio da Covid 19, se non correttamente smaltiti, in quanto potenzialmente infetti;

Verificato che

nonostante le prescrizioni vigenti contro l'abbandono dei rifiuti, le indicazioni sul corretto smaltimento di mascherine e guanti monouso utilizzati per protezione individuale dalla diffusione del contagio da COVID-19, la costante attività di informazione istituzionale e i controlli di polizia messi in atto quotidianamente, permangono comportamenti personali non rispettosi delle disposizioni vigenti, concernenti il divieto di abbandonare sul suolo pubblico mascherine e guanti monouso utilizzati;

Considerato che

Il sopramenzionato Regolamento di Polizia Urbana, in diversi articoli e in particolare all'art. 20, comma 3, fa espresso divieto di abbandonare rifiuti a terra, su suolo pubblico;

Dato atto che


- Si stanno verificando episodi di abbandono sul suolo pubblico dei DPI, in particolare nelle zone adibite a parcheggio;
- Come sopra indicato, questi dispositivi rappresentano rifiuti di particolare pericolosità per il potenziale rischio di diffusione dell'epidemia ad essi connesso;

Ritenuto quindi necessario adottare provvedimenti sanzionatori specifici contro il fenomeno dell'abbandono di mascherine e guanti monouso utilizzati per protezione;

Ritenuto altresì che tali rifiuti non possono essere equiparati, sia per tipologia sia per dimensione, a quelli indicati dall'art. 232 ter (rifiuti di piccolissime dimensioni) del D.Lgs 152/2006;

DATO ATTO che l'Art. 20, comma 5 del vigente Regolamento di Polizia Urbana definisce la sanzione amministrativa da applicarsi in caso di inadempienza del divieto di abbandono rifiuti su suolo pubblico;

Visti



**CITTÀ DI
CORREGGIO**

- il comma 7 dell'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- lo statuto comunale;
- il regolamento di Polizia Urbana del Comune di Correggio

Tutto quanto premesso:

ORDINA

1. il divieto di abbandonare sul suolo pubblico o in aree aperte al pubblico mascherine o guanti monouso con decorrenza immediata;
2. il conferimento obbligatorio di mascherine e guanti monouso, dopo il loro utilizzo, nei contenitori per rifiuti indifferenziati, secondo le disposizioni vigenti;
3. la violazione alla disposizione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 500,00, in virtù della particolare pericolosità epidemiologica dei DPI sopra indicati, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

STABILISCE

Che i proventi di tali sanzioni saranno destinati al Comune per le attività manutentive utili alla cura della città

DISPONE

Che la presente ordinanza è eseguita dal Corpo di Polizia Municipale e dalle altre Forze dell'Ordine.

Dispone inoltre

La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Correggio e la sua immediata trasmissione ai seguenti Enti:

- Prefettura – UTG di Reggio Emilia prefettura.prefre@pec.interno.it;
- Stazione Carabinieri Correggio stre5281A0@carabinieri.it
- Comando di Polizia Municipale dell'Unione Comuni Pianura Reggiana pianurareggiana@cert.provincia.re.it

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 gg, ovvero ricorso al Presidente della



CITTÀ DI
CORREGGIO

Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
Ilaria Maravasi
